

- SCHEMA DI CONTRATTO -

**CONTRATTO PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" IN MOGLIA (MN)**

CUP J21E16000360002- CIG 6874193B82

IMPORTO CONTRATTUALE EURO _____=.

Tra le parti:

DIOCESI DI MANTOVA, con sede in Mantova – Piazza Sordello n. 15-,
C.F.: 93009070207 in persona di mons. Claudio Giacobbi domiciliato a
Mantova in Piazza Sordello n. 15, C.F.: GCBCLD55M11A470C, a questo
atto delegato con decreto Vescovile n. 1827/16 del 21 ottobre 2016, la
quale agisce anche in nome, per conto e nell'interesse della Parrocchia di
S. Giovanni Battista, con sede in Moglia (MN), Piazza Don A. Ghidini,
proprietaria della chiesa parrocchiale oggetto dell'intervento, come da
procura speciale notarile n. 80578 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova

e

1) Sig. _____, nato a _____, il _____ e
_____, con sede a
_____, in _____, che dichiara di agire in
nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di _____, al n° _____ (P. IVA
_____), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà
denominata "Appaltatore".

2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, che interviene a nome e per conto della Ditta _____, con sede a _____, in Via _____, nella sua qualità di Procuratore, in forza della procura speciale/generale Rep. n. _____, Racc. n. _____, del _____, autenticata nella firma dal Dr. _____, Notaio in _____, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, al n° _____ (P. IVA _____), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

3) Sig. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, in qualità di Legale rappresentante della Ditta _____, che dichiara di agire in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituita ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 dalla stessa _____ iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ (P. IVA _____), in qualità di capogruppo e dalla Ditta _____, con sede in _____, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ (P. IVA _____), in qualità di mandante, come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito con Atto del Dott.

_____, notaio in _____, Rep. n. _____, Racc. n. ____ del _____, registrato a _____, in data _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "R.T.I."

PREMESSO:

- che con Prot. n. 13313 del 23.08.2016, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova ha approvato il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa parrocchiale "San Giovanni Battista" in Moglia (MN);

- che con Decreto Vescovile n. 2023 del 28.11.2016, è stato approvato il bando di gara pubblicato secondo le forme e modalità di legge e avviata la procedura di gara d'appalto, mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

- che con Decreto Vescovile n. ____ del _____ è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte e la redazione della graduatoria finale per l'affidamento degli interventi di cui sopra, come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- che la citata Commissione, a conclusione delle operazioni di gara, ha accertato che la migliore offerta è stata presentata dalla società _____;

- che la Commissione di gara ha disposto di attivare la procedura di verifica dell'anomalia della congruità dell'offerta, secondo quanto previsto

dal comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016;

- che il responsabile del procedimento ha provveduto ad esaminare le giustificazioni presentate dal concorrente e, in esito a tale procedimento di verifica, con comunicazione in data _____, ha giudicato adeguate ed esaustive le giustificazioni e complessivamente congrua l'offerta presentata dalla società _____ sopra citata;

- che, nella seduta pubblica del _____, la Commissione giudicatrice, ha proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta _____, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____=, oltre a € _____= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € _____=, da tenere all'atto della stipulazione del contratto, come da verbale conservato agli atti della Diocesi di Mantova;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con Decreto vescovile n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione ed approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Diocesi;

- che, in data _____, la Ditta _____, per mezzo del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

WHITE LIST

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 52bis della L. 190/2012, la stazione appaltante ha accertato che l'appaltatore ha richiesto l'iscrizione nella white list presso la Prefettura di _____ in data _____;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge n.190/2012, la ditta _____ è iscritta sino al _____, nella White List istituita presso la Prefettura di _____, pertanto, nei confronti dell'impresa nonché dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

BANCA DATI

- che la Diocesi di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti della Ditta _____, come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di _____ tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data _____, che a carico della sopracitata ditta _____ e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che non sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

- che per motivi di estrema urgenza e decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Diocesi di Mantova, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, procede immediatamente alla stipulazione del

contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previsti dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

La Diocesi di Mantova, come sopra rappresentata, conferisce, anche in nome e per conto della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Moglia (MN), come da procura speciale n. 80578 di Rep. Notaio Omero Araldi in Mantova, alla Ditta _____, con sede a _____, in _____, che per mezzo del Legale Rappresentante Sig. _____ accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa parrocchiale di "San Giovanni Battista" in Moglia (MN).

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro _____), così determinato a seguito del ribasso del _____%, sull'importo a base di gara di €

_____ =, che corrisponde ad un importo di € _____ = per lavori, cui vanno aggiunti € _____ = per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così come risulta dall'offerta economica, allegata al presente contratto sub 1).

Le giustificazioni prezzi presentate a corredo dell'offerta economica hanno valore negoziale e il mancato rispetto di una di esse comporta la risoluzione del contratto in danno.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) nonché dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 31 del C.S.A., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende espressamente richiamato in ogni sua parte.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:

- 1) Offerta Economica;
- 2) Offerta Tecnica;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Elenco Prezzi Unitari;

- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale;
- 7) Attestazione SOA;
- 8) Dichiarazione circa il fatturato degli ultimi cinque anni;
- 9) Certificazione antimafia;
- 10) DURC in corso di validità.
- 11) Indicazione dell'Iban del conto corrente dedicato e della persona autorizzata ad operare sul conto.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore se espressamente richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Gli elaborati grafici progettuali;
- c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
- e) Le polizze di garanzia;
- f) Giustificazioni prezzi a corredo dell'offerta.

Sono contrattualmente vincolanti:

- a) il D.Lgs. n.50 del 2016 per le norme espressamente richiamate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente contratto;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le norme espressamente richiamate nel

Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente contratto;

- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- d) l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015 e s.m.i.;
- e) l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 209/2016 e s.m.i.;
- f) l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 264/2016 e s.m.i.;
- g) l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 266/2016 e s.m.i.

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di direzione lavori a Mantova in Via Achille Sacchi n. 6.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le parti rimandano alla disciplina di cui all'art. 10 del C.S.A.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale

resterà comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Diocesi avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatto salvo il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

Le parti rimandano alla disciplina di cui all'art. 13 del C.S.A., che qui si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall'art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, così come disciplinato all'art. 10 del C.S.A.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. _____, rilasciata dalla

_, emessa in data _____, per l'importo garantito di € _____=, (diconsi Euro _____).

Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2008.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Diocesi abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Per ogni altro aspetto, le parti rimandano agli articoli 35 e 36 del C.S.A.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Diocesi e la Parrocchia di S. Giovanni Battista in Moglia (MN) quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Committente ed i suoi

tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore e all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tutto ciò al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____, con

decorrenza _____, a copertura dei danni subiti dalla Diocesi di Mantova e dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista in Moglia (MN) per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La somma assicurata a copertura è pari a:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: € _____=, corrispondente all'importo del contratto;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
- partita 3) per le opere di demolizione: € 50.000,00=.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per ogni altro aspetto, le parti rimandano all'art. 37 del C.S.A.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella

situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse per i motivi, con le modalità ed i limiti di cui agli art. 38 e 39 del Capitolato Speciale d'Appalto

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Committente ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato alla Diocesi di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Committente verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Committente i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e dall'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 178/2015, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Diocesi di

Mantova e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova e alla Struttura Commissariale di Regione Lombardia.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, e previa esibizione della documentazione ivi indicata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Diocesi, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare la dicitura "Emergenza Sisma 2012" e i seguenti codici:

CUP J21E16000360002 - CIG 6874193B82

Parimenti la suddetta dicitura e i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento

all'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 17 – Assunzioni obbligatorie

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Diocesi si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 27 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **600 (seicento)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 20 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 22 - Piani di Sicurezza

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di

Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 23 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto, della possibilità di subappaltare, nei limiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le seguenti lavorazioni:

.....

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Diocesi di Mantova, ai sensi e nei limiti di quanto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale di Appalto.

In particolare, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 178/2015, l'impresa appaltatrice può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell'art. 5 bis del D.L. 74/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato di domanda di iscrizione alla "White list".

L'Appaltatore unitamente alla richiesta di subappalto deve consegnare alla Stazione Appaltante la copia del contratto di subappalto, la cui validità deve essere sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della Committente, copia del DURC del subappaltatore, nonché la documentazione necessaria ad attestare che il Subappaltatore è in

possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alla categoria dei lavori da eseguire, dei requisiti di ordine generale e di qualificazione e della eventuale "White list".

Nei contratti di subappalto o subcontratto dovrà essere inserita una clausola relativa all'obbligo di tracciabilità finanziaria con cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la possibilità per la Committente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura in caso di eventuale inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei contratti di subappalto o subcontratto dovrà altresì essere inserita una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art. 5 bis, comma 2, del D.L. 74/2012.

L'impresa si impegna altresì ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle "white list" o di diniego all'iscrizione nelle stesse.

Da ultimo, l'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Comune della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

ART. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

La Diocesi ha infine il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 25 - Collaudo

Per la disciplina del collaudo le parti rimandano all'art. 56 del capitolato Speciale d'Appalto.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Collaudo con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

ART. 26 - Cessione del corrispettivo d'appalto

E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte

dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27 – Conservazione programmata

Dalla data del collaudo provvisorio, l'Appaltatore si impegna ad eseguire per tot. _____ anni le operazioni di conservazione programmata delle opere eseguite, così come dettagliatamente descritte nel paragrafo 18 del Disciplinare di Gara, e richiamate nell'art. 58 comma 6 del C.S.A.

Secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 7 del C.S.A., prima della corresponsione della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita fideiussione bancaria, con primario istituto bancario, per una durata di anni _____, a garanzia degli adempimenti previsti nell'ambito della conservazione programmata delle opere eseguite, sopra previsti. La mancata prestazione di tale fideiussione bancaria costituisce inadempimento contrattuale e determina il diritto per la stazione appaltante di incamerare la garanzia definitiva, fatti salvi i maggiori danni.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli art. 50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 30 - Norma di rinvio

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Speciale di Appalto, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento è la Diocesi di Mantova, con sede in Mantova - Piazza Sordello n. 15.

Mantova, lì.....

LA COMMITTENTE

Diocesi di Mantova

(Mons. Claudio Giacobbi)

LA DITTA APPALTATRICE

.....

(.....)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 – Pagamento degli acconti e del saldo;
- Art. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso;
- Art. 27 – Conservazione programmata;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.

LA DITTA APPALTATRICE

.....

(.....)